

Paolo Stagno

Lorenzo Stagno

Dottori Commercialisti

Via Mangini 28/d/1 16031 Sori (GE)

Tel. 0185/702040 e 701871

paolo@studiostagno.it lorenzo@studiostagno.it

CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 33/E DEL 06/10/2022

RIMEDIO A ERRORI

PRECISAZIONI SU RESPONSABILITA' ACQUIRENTI DEI CREDITI

Carissimi tutti,

tentiamo qui di riassumere i punti principali della Circolare 33/E inserendo commenti/idee operative ecc.

Seguiamo l'ordine dei paragrafi della Circolare stessa.

PAR 1 e 2. RESPONSABILITA' SOLIDALE ACQUIRENTE DEL CREDITO: la circolare per fortuna ricorda che la LEGGE (art 121 del D.L. 34/2020, la legge sul 110) prevede due principi fondamentali:

- L'Agenzia Entrate recupera le detrazioni eventualmente non spettanti **SOLO** dal beneficiario (cioè il committente dei lavori);
- L'ACQUIRENTE del credito risponde in solido **SOLO** nei casi di **DOLO** o **COLPA GRAVE** *“purchè abbia acquisito copia delle asseverazioni dei tecnici”* (questo concetto è stato introdotto dal Decreto Aiuti Bis).

Poi la circolare esamina il DOLO e la COLPA GRAVE nelle norme fiscali generali e rimanda al DLGS 472/97 sulle sanzioni. Sintetizziamo (per quanto possibile):

DOLO: l'acquirente era d'accordo con il committente per fregare il fisco. Concetto abbastanza chiaro. Poi ci sarà da disquisire sull'onere della prova ecc. Riteniamo di non aver mai visto casi “dolosi” qui in ufficio e quindi chiusa qui con il DOLO.

COLPA GRAVE: qui il discorso è ben più complesso. Le norme fiscali generali e la circolare parlano di *“negligenza indiscutibile.....violazioni palesi.....macroscopica inosservanza di obblighi tributari elementari....”*.

La Circolare poi dice (o meglio “minaccia”) che la diligenza richiesta all'acquirente del credito varia a seconda della qualifica dell'acquirente stesso. Cioè: lo zio ricco che mi compera il credito può essere meno diligente di una banca che acquista crediti per mestiere.

OPERATIVAMENTE PARLANDO: chiunque acquisti crediti chiede le asseverazioni, i bonifici e (specie nel caso delle banche e delle loro piattaforme) un sacco di altri documenti. E quindi si esclude in automatico la **COLPA GRAVE**.

Riteniamo che le banche non potranno mai essere chiamate in causa. La stessa ABI ha pubblicamente espresso soddisfazione per il contenuto della circolare.

Insomma: è probabile che le banche riprendano ad acquistare crediti. Con che tempistiche? Con quali operatività e velocità? Immaginiamo che andranno un pochino in ordine sparso.

PAR 3: l'agenzia si arrampica sugli specchi per fare parziale marcia indietro sulle PERLE!!!! (e qui siete liberi di sostituire la parola PERLE con qualsiasi altro sostantivo vi sovenga. Può essere un sostantivo più solido, più liquido, di forma diversa ma spesso simile a un cilindro....., più o meno profumato ecc. ecc.) **scritte nella Circolare 23/E di giugno 2022:**

- Il committente ha le risorse per fare i lavori?
- L'immobile ha un valore sufficiente a giustificare le spese di ristrutturazione?

La Circolare spiega che avevamo capito male, questi indici sono SOLO indicazioni ai funzionari dell'Agenzia per fare poi verifiche uguali per tutti.

Saltiamo le polemiche e gli sfoghi, e andiamo al sodo. In questo paragrafo ci sono due suggerimenti:

- Chi compera il credito deve chiedere copia dei bonifici (ritorniamo al commento di prima..tutte le banche li chiedono)
- Un privato (o una piccola impresa o studio professionale) che compera dei crediti è bene che possa un domani dimostrare di avere la capacità finanziaria di fare tali acquisti.

PAR 4: il correntista che compera dei crediti dalla banca non deve rifare l'istruttoria già fatta dalla banca stessa. Importante e utile precisazione.

PAR 5: RIMEDIO AD ALCUNE TIPOLOGIE DI ERRORI COMMESSI NELL'INVIO ALL'AGENZIA ENTRATE DELLE COMUNICAZIONI DI CESSIONE CREDITO.

Finalmente l'Agenzia si degna di fornire indicazioni. Esamina casi particolari che divide tra errori FORMALI e SOSTANZIALI. Cerchiamo di vederli in dettaglio (ma sempre sintetico).

ERRORI FORMALI: l'Agenzia fa un elenco di errori che sono considerati formali (vi rimandiamo all'elenco) e suggerisce ai soggetti coinvolti (il committente, l'amministratore di condominio, il commercialista) di inviare una segnalazione/spiegazione via PEC all'apposita PEC:

annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it

Comunicazione in carta libera firmata digitalmente oppure con firma autografa e con copia della carta identità di chi firma.

OMISSIONE DELL'INDICAZIONE SAL 1 NELLA COMUNICAZIONE CESSIONE CREDITI: errore molto comune. La Circolare indica come soluzione quello che molti hanno fatto. Si inviano le successive comunicazioni senza indicare il numero del SAL e si invia PEC di spiegazione alla pec indicata sopra.

ERRORI SOSTANZIALI: sono tutti quelli che incidono sull'ammontare o sulla natura del credito. Ad esempio codice intervento errato e simili.

Si può chiedere l'annullamento della comunicazione errata tramite compilazione di apposito modulo allegato alla circolare, firmato da cedente e acquirente del credito e inviato via PEC al solito indirizzo. Si può poi ripresentare la comunicazione di cessione SE I TERMINI SONO ANCORA APERTI. Altrimenti scatta il meccanismo del paragrafo **5.4 REMISSIONE IN BONIS**.

Molti di noi si trovano a gestire pratiche incagliate con le banche per errori vari. Sono in genere crediti nati nel 2021 e quindi i termini per inviare una comunicazione di cessione sostitutiva sono scaduti (il termine ultimo era il 29/04/2022).

Se non sono iniziate verifiche da parte dell'Agenzia Entrate, possiamo:

- 1) Inviare il modulo di richiesta di annullamento via pec come visto sopra;
- 2) Pagare sanzione da 250 euro per ogni pratica da reinviare
- 3) Inviare nuova comunicazione di cessione del credito

Questa è sicuramente una buona opportunità. Operativamente parlando bisogna che l'Agenzia comunichi il codice tributo per versare i 250 euro, ha promesso che lo farà a breve. **IL TERMINE PER PROCEDERE E' IL 30 NOVEMBRE 2022!!!**

LA **5.4 REMISSIONE IN BONIS** di fatto è una RIAPERTURA DEI TERMINI sino al 30 novembre 2022 per effettuare le Comunicazioni di Cessione Credito. Ci sono casi in cui l'impresa ha fatto lo sconto in fattura al cliente a fine 2021, il cliente ha pagato il 10% a suo carico e poi NON è stata presentata la comunicazione di cessione crediti all'Agenzia Entrate. Adesso si può rimediare.

PAR. 7. PRECISAZIONI SUL MITICO 30% DEI LAVORI AL 30 SETTEMBRE: la circolare conferma che si tratta di EFFETTUAZIONE lavori e non di PAGAMENTO dei lavori ma lo sapevamo già. La circolare precisa anche che se abbiamo presentato un SAL all'Enea (o per il sisma) di almeno il 30%, tale asseverazione è sufficiente ad attestare la realizzazione del 30% dei lavori. Potevano dircelo prima! E speriamo che le varie "piattaforme bancarie" digeriscano questa precisazione invece di chiedere foto, video, pec al comune e altre amenità.

Ultima precisazione: tutto ok anche per Cilas presentate dopo il 30/06/2022....si era sparsa una "fake news" che evidentemente aveva preso molto campo se l'Agenzia ha ritenuto di dover fare una precisazione.

Cordiali saluti

Sori, 10/10/2022

Paolo e Lorenzo Stagno